

Direzione servizi digitali e tutela dei diritti fondamentali

Prot. n. DDA/600 del 18 aprile 2025

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/14525 ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Procedimento n. 2282/DDA/AM).

Con istanza DDA/14525, acquisita in data 9 aprile 2025 (prot. n. DDA/0000544), l'avv. (*omissis*), in qualità di legale rappresentante della sig.ra (*omissis*), titolare dei diritti sull'opera oggetto di istanza, ha segnalato all'Autorità, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, la presenza, sul sito internet *mrskin.com*, alla pagina (*omissis*), di un'opera di carattere audiovisivo diffusa in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Dalle verifiche condotte sulla pagina del sito oggetto dell'istanza emerge che è effettivamente presente la riproduzione dell'opera oggetto di istanza intitolata "*omissis*", diffusa in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41.

Dalle verifiche condotte, risulta altresì quanto segue:

- il nome a dominio del sito risulta registrato dalla società NameCheap Inc., contattabile alla e-mail abuse@namecheap.com, con sede in 4600 E. Washington St, suite 305, Phoenix, AZ 85034, Stati Uniti, per conto della società Withheld for Privacy ehf, con sede in Kalkofnsvegur 2, Reykjavik, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica support@withheldforprivacy.com;

- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting sono forniti dalla società MOJOHOST con sede al 21671 Melrose Avenue, 48075 Southfield, Michigan, Stati Uniti, indirizzo e-mail abuse@mojhost.com – noc@mojohost.com. Alla medesima società appaiono riconducibili anche i server localizzati a Farmington Hills, Michigan, Stati Uniti.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano, pertanto, i presupposti, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento in oggetto, per l'avvio del procedimento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, rimuovendo le opere oggetto di istanza

Direzione servizi digitali e tutela dei diritti fondamentali

e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritto d'autore e diritti connessi della scrivente Direzione, all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/14525**”, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 3-*bis*, del Regolamento.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/14525**” all'Ufficio diritto d'autore e diritti connessi della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Adele Morello, funzionario responsabile del procedimento, entro il termine di **cinque giorni** lavorativi dalla ricezione della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **trentacinque giorni** lavorativi, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla Direzione, come stabilito dall'art. 8, comma 6, del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro il **3 giugno 2025**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito *internet* dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore